



## COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 111 del 08/11/2022**

**OGGETTO:** Ricorsi vari innanzi alle Commissioni Tributarie provinciale e regionale – Sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento. Autorizzazione alla costituzione e resistenza nei relativi giudizi.

L'anno 2022 il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10:15 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

| Assessori         | Presenti | Assenti |
|-------------------|----------|---------|
| CLAUDIO PALADINI  | Sì       |         |
| STEFANIA CAPOCCIA |          | Sì      |
| LUCA CACCIATORE   | Sì       |         |
| KATIA PRATO       |          | Sì      |
| MARCO MICCOLI     | Sì       |         |
| LAURA MOGAVERO    | Sì       |         |

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 07/11/2022 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 07/11/2022, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica \_\_\_\_

### **Premesso:**

1. con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Lecce il 26.06.2020 notificato alla scrivente Amministrazione in data 28.01.2021, prot. n.1297, **l'IMCEV srl**, con gli avv.ti Fasano Mario e Errico Eleonora del Foro di Lecce, ricorreva avverso atti impositivi relativi all' Avviso di accertamento IMU 15L0000437, per omesso e/o parziale versamento - anno 2015 ( in atti ) di importo pari ad € 21.344,00 compresi sanzioni e interessi;

il giudizio è stato definito con sentenza n. 25/2022 con la quale la CTP di Lecce ha rigettato il ricorso succitato;

avverso la sentenza n. 25/22 ricorreva per la sua riforma la **IMCEV srl**, per il tramite degli avv.ti Eleonora Errico e Mario Fasano con atto d'appello notificato in data 12.07.2022, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza e istanza di sospensione ex art. 47 del d.lgs 546/2022;

2. con ricorso ed istanza di reclamo/mediazione ex art 17 bis D. Lgs546/92 **IMCEV SRL** impugnava avviso di accertamento n. 16L- 40001286 emesso e notificato dal Comune di Veglie in data 10.01.2022 per omesso parziale versamento dell'IMU annualità 2016 di € 27.899,00, con una pretesa complessiva di 36.627,89, ivi compresa maggiorazione dell'imposta, sanzioni ed interessi maturati e maturandi di cui € 27.899,00 a titolo di maggiore imposta, 8.369,70 Euro a titolo di sanzioni oltre ad interessi maturati;

L'Ufficio comunale competente provvedeva ad invitare al contraddittorio ( note in atti) per valutazione delle condizioni per eventuale accordo. La procedura tuttavia non si è perfezionata per cause non imputabili all'Ente;

**3.** in data 21.09.2022 al protocollo n. 140074, perveniva ricorso contro Agenzia delle Entrate riscossione nonché Comune di Veglie proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, dal sig. **Culazzo Salvatore**, con l'avv. Antonio Malerba, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia di cartella di pagamento in atti specificata di importo pari ad € 11.433,73 ( di cui € 7974,00 impugunate con detto ricorso) inerente attività di accertamento tributi Tarsu / Tares anni 2010-2012;

**4.** il sig. **Luperto Raffaele**, in proprio, ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale - sez distaccata di Lecce - avverso sentenza n. 361/2022, su ricorso n. R.G. 888/2021, emessa dalla Commissione Tributaria di Lecce, relativa ad Avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento IMU anno 2015 per un importo complessivo pari ad € 402,00 compresi sanzioni ed interessi ;

nel giudizio di primo grado ,in cui il Comune di Veglie si è costituito con l'avv. Mirko Petrachi, il sig. **L.** è risultato soccombente e condannato, altresì, al pagamento delle spese di lite;

**Valutate** attentamente le motivazioni addotte dai ricorrenti nei succitati ricorsi, effettuato l'esame della documentazione agli atti d'ufficio e verificata la posizione contributiva di che trattasi, si ritiene sussistano argomentazioni difensive da far valere nei giudizi di che trattasi questioni di merito totalmente inconsistenti a salvaguardia dei provvedimenti impugnati per la parte in cui viene contestato l'an ed il *quomodo* della pretesa creditoria del Comune di che, di contro, è stata correttamente avanzata; sussistono pertanto fondati motivi per richiedere i rigetti dei ricorsi in primo grado nonché per difendere le ragioni dell'ente - già ritenute sussistenti nei giudizi di primo grado - anche nei giudizi d' appello

**Viste** le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii. che consentono al Comune di costituirsi in giudizio e controdedurre le affermazioni della

parte ricorrente a mezzo di deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, della memoria di costituzione e dell'eventuale documentazione per resistere in giudizio.

**Precisato** inoltre che ai sensi dell'art 17-bis, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992, la presentazione dei ricorsi produce anche gli effetti di un reclamo .

**Preso atto** che i predetti ricorsi , come *ex adverso* formulati, si ritengono infondati - anche alla luce del riesame amministrativo ai sensi dell'art. 17bis del Codice tributario - poiché l'Ufficio Tributi di questa amministrazione, in fase di elaborazione delle pretese creditorie ha operato, sotto il profilo dell'iter procedimentale e sostanziale, sulla base dei regolamenti delle tariffe vigenti negli anni d'imposta oggetto di accertamento ed in ogni caso nel rispetto della normative;

**Tenuto conto** che 'Ente titolare del tributo non può rinunciare alla propria pretesa impositiva;

**Dato atto** che l'automatica applicabilità della procedura di reclamo/mediazione per le cause fino ad euro **50 mila** rende il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere conclusa la procedura, tant'è che dallo spirare del predetto termine comincia a decorrere, per il resistente, il termine di cui all'art. 23 del succitato D.Lgs. 546/92 per il quale l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni decorrenti dallo scadere del termine di 90 giorni riservati *ex lege* per l'esperimento della procedura di reclamo/mediazione; così come precisato dalla costante giurisprudenza, anche in applicazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, il predetto termine è meramente ordinatorio e la costituzione in giudizio è ammessa fino al giorno dell'udienza con possibilità di produzione documentale nel rispetto dei termini di cui agli artt. 24 e 32 del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii.

**Dato atto** che l'automatica applicabilità della procedura di reclamo/mediazione per le cause fino ad € 50 mila, rende il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere conclusa la procedura, tant'è che dallo spirare del predetto termine comincia a decorrere, per il resistente, il termine di cui all'art. 23 del succitato D.Lgs. 546/92 per il quale l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni decorrenti dallo scadere del termine di 90 giorni riservati *ex lege* per l'esperimento della procedura di reclamo/mediazione; così come precisato dalla costante giurisprudenza, anche in applicazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, il predetto termine è meramente ordinatorio e la costituzione in giudizio è ammessa fino al giorno dell'udienza con possibilità di produzione documentale nel rispetto dei termini di cui agli artt. 24 e 32 del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii.

**Ritenuto di** assegnare la complessiva somma di € 3940,00 per spese, competenze ed accessori fiscali dei giudizi , dando atto che la spesa trova imputazione sul Cap.252 del bilancio del corrente esercizio;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del disposto di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e termini di legge

**D**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI COSTI** il Comune di in qualità di resistente ed in persona del Sindaco nei giudizi incardinati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce nonché innanzi Commissione Tributaria Regionale – sez distaccata Lecce di cui ai ricorsi meglio precisati in premessa ;
3. **DI D** al competente Responsabile di settore gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini della nomina del legale/legali dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento all'impegno della spesa;
4. **DI PREVE ED ASSEGNARE** la somma complessiva omnicomprensiva di € 3.940,00 per le spese competenze, accessori fiscali dei giudizi di che trattasi, dando atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 252 del bilancio del corrente esercizio;
5. **DI DIC** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii. a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
PALADINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Domenico CACCIATORE

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1261 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 18/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Domenico CACCIATORE

---

#### ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).

[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 18/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Domenico CACCIATORE